



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del reg.
data 08.04.2022

**ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE 2022- 2024.**

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di aprile alle ore 13,11, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MUCCI LORENZO
SAVINI GIOVANNI
SAVINI TONY

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

partecipa il segretario comunale dott.ssa Germana Soccorsi.

Il Sindaco pro-tempore Mucci Lorenzo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/02/2022, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- **che** con delibera di Consiglio comunale n. 34 in data 01/10/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni;
- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 15 in data 09/03/2022 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è compreso tra il valore della soglia di virtuosità e il valore di rientro della maggiore spesa possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del turn over disponibile, pur non potendo superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti calcolato nell'ultimo rendiconto approvato;

Rilevato che tale interpretazione è stata confermata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con del. n. 55/2020: "il Comune (...) - che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del 17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato."

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore";

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:
si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 in data 19/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023";

Richiamata la normativa in tema di lavoro flessibile (art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 – art 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024 predisposta dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Preso atto che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, con deliberazione dell'odierna seduta;

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 44 del 16/07/2021 relativa al Piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 198/2006;

Verificato il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dell'anno precedente, ai sensi della legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, comma 475);

Atteso che non si è ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020 e che sono stati inviati i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e preso atto che l'ente ha esercitato la facoltà di non procedere all'approvazione del bilancio consolidato, ai sensi della legge finanziaria 2019 (art 233 bis del D. Lgs 267/00 come modificato dall'art. 1 comma 831 della Legge 145/2018);

Considerate le mutate esigenze dell'Ente in materia di assunzione di personale, in particolare le necessità temporanee di potenziare il Settore Vigilanza per far fronte all'assenza dal servizio dell'Agente di Polizia Locale attualmente in forza:

Ritenuto provvedere in all'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo dell'Ente in data 23/03/2022 prot. n. 1358;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di Legge,

DELIBERA

- 1) **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2) **di approvare**, nel rispetto rigoroso della normativa sopra richiamata, il fabbisogno di personale nel triennio **2022/2024** come segue:

ANNO 2022:

- assunzione a tempo determinato e part -time per 18 ore settimanali di n. 1 Agente di Polizia Locale;

ANNO 2023:

nessuna assunzione.

ANNO 2024:

nessuna assunzione.

3) **di approvare**, conseguentemente, il Piano delle Assunzioni dell'Ente per l'anno 2022, che è la programmazione di dettaglio, relativa al primo anno di vigenza del Piano Triennale del Personale e definisce il fabbisogno di personale per l'anno 2022 come segue:

- assunzione a tempo determinato e part -time per 18 ore settimanali di n. 1 Agente di Polizia Locale;

4) **di comunicare** il presente piano triennale al Dipartimento della Funzione Pubblica entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi dell'articolo 6 – ter, comma 5, del D. Lgs. 165/2001;

5) **di prevedere** che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 – art 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

6) **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

7) **di dare atto** che gli stanziamenti di spesa trovano copertura finanziaria nell'intervento 01 delle diverse funzioni e servizi del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

8) **di informare** dell'adozione del presente atto le OO.SS. e la RSU;

9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 18 DEL 8/04/22

SETTORE	FINANZIARIO
UFFICIO	RAGIONERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. ARTURO BRINDISI
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022- 2024	
PARERI	
articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

b) Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nocciano, li 15/03/2022



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

c) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Nocciano li 15/03/2022



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

APPROVAZIONE

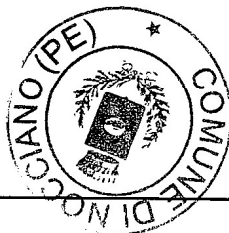
Carica Rivestita	COGNOME E NOME	Presente	Assente	Votazioni		
				astenuti	favorevoli	contrari
SINDACO	Pucci Lorenzo	X			X	
VICE SINDACO	BRINI GIOVANNI	X			X	
ASSESSORE	BRINI ROY		X			
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____
Alla presenza dei sopra indicati componenti :

Il Segretario Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mucci Lorenzo

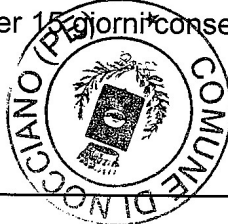


IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Nocciano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 28 APR. 2022

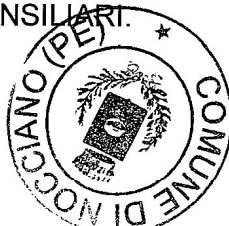


IL MESSO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI.

Addì, 28 APR. 2022



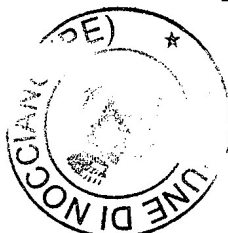
IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Germana Soccorsi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. In data _____

Li 28 APR. 2022



IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa dott.ssa Germana Soccorsi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO

(Prov. Prot. N. _____ del _____)